



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N. 74 del 6 Luglio 2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre, nomina del Rup, affidamento e impegno di spesa per Individuazione Responsabile della Protezione dei dati (RDP) ovvero di un Data Protection Officer (DPO) dell'Ente Parco. CIG: Z243234683

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs n. 50.2016 e nello specifico l’art. 36;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall’Assemblea del Parco in data 9 aprile 2021 con deliberazione n. 5_2021;
- Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

PREMESSO CHE:

- in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento di cui sopra è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea ed entrerà in vigore in data 25 maggio 2018;
- con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:
 - ✓ di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - ✓ che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento,

prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- ✓ che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83).

DATO ATTO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy.

VISTO altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

PRESO ATTO che le mansioni del D.P.O. saranno così definite:

- redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento per la gestione della privacy;
- predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare;
- individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
- attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;

RILEVATO che tra il personale interno dell'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR.

VISTO l'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'Ente Parco si trova in condizione di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, al fine di non incorrere ad un inadempimento di legge connesso a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2019 stante il carattere di obbligatorietà del servizio.

ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto per la fornitura del servizio di protezione dati nell'ambito della figura D.P.O. per l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;

STABILITO CHE con il presente atto si intende altresì nominare RUP del procedimento in esame il dott. Sanna Luigi Salvatore, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico per tutti gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Karanoa con sede in Sassari, via Principessa Iolanda 48, cap 07100, P.I. 02714710908 come di seguito dettagliato:

- per l'annualità 2021 (decorrenza 01 Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021 è di € 550,00, oltre IVA di legge pari ad €121,00 per un totale complessivo lordo di €. 671,00;
- per l'annualità 2022 (decorrenza 01 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 è di € 1.050,00, oltre IVA di legge pari ad €231,00 per un totale complessivo lordo di €. 1.281,00;
- per l'annualità 2023 (decorrenza 01 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023 è di € 1.050,00, oltre IVA di legge pari ad €231,00 per un totale complessivo lordo di €. 1.281,00;
- il totale della prestazione per le tre annualità di cui sopra, è pari a € 3.233,00 Iva inclusa.

DATO ATTO CHE il servizio offerto dalla Ditta Karanoa di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – Data Protection Officer (DPO) e di adeguamento dell'Ente al Reg. UE 679/2016 comprende:

- Mappatura dei processi al fine di individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali e quelli che presentano dei rischi;
- Definizione delle proposte di miglioramento dei processi e della regolamentazione interna;
- Formazione del personale;
- Nomina a Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP), il quale dovrà in particolare:
- Sorvegliare l'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- Collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;

- Informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- Supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
- Assistenza all'adozione registri trattamenti dati personali, del registro delle categorie di attività trattate da ciascun responsabile di trattamento, registro violazioni e supporto nei confronti dell'Autorità Garante;
- Assistenza alla elaborazione delle informative di cui agli artt.13-14 del GRDP Ogni altra procedura od onere a carico del GAL in base a quanto previsto dal Regolamento o da altra normativa sulla privacy.
- Ogni altra attività che il Regolamento (UE) 679/2019 e la normativa privacy in vigore pongono in capo al Responsabile della Protezione dei dati (costo annuo).
- Giornate di formazione del titolare e del personale sia mediante servizio di videoconferenza sia in presenza presso la sede del Parco.

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 23.06/2021, rif.to prot. n. 400 del 23/06/2021 il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto in favore della ditta Karanoa Srl, con sede a Sassari, via Principessa Iolanda 48, P.I. 02714710908, per l'importo complessivo pari ad € 3.233,00 e di procedere alla stipula del contratto;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, di individuare:

- *FINE DEL CONTRATTO*: assicurare l'adeguamento dell'attività dell'Ente alle disposizioni del Regolamento 95/46/CE;
- *OGGETTO DEL CONTRATTO*: individuare un soggetto che possa svolgere le funzioni di RPD e le attività connesse volte a permettere al Parco naturale Regionale di Tepilora di adeguarsi agli obblighi imposti dall'applicazione del (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- *CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI*: sono quelle precisate nel preventivo di spesa prot. n. 391 del 22/06/2021;
- *MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

- *RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE*: garantire, per i servizi di importo limitato inferiore alla soglia comunitaria, la celerità della procedura;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili

VISTI :

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI NOMINARE RUP del procedimento in esame il dott. Sanna Luigi Salvatore, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

DI STABILIRE che la spesa dell'intera fornitura Triennale è di €. 3.233,00 comprensivo di iva.

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, il servizio inerente all'incarico di DPO (Data Protection Officer) e del servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR (General Data Protection Regulation), con decorrenza 01 Luglio 2021- 31 dicembre 2023. alla Ditta Karanoa s.r.l con sede a Sassari, via Principessa Iolanda 48, P.I. 02714710908 per l'importo di € 3.233,00, comprensivo dell'I.V.A. di legge pari a €.583,00, da svolgersi in conformità alla seguente offerta comprendente:

- Mappatura dei processi al fine di individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali e quelli che presentano dei rischi;
- Definizione delle proposte di miglioramento dei processi e della regolamentazione interna;
- Formazione del personale;
- Nomina a Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP), il quale dovrà in particolare:



- Sorvegliare l'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- Collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- Informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- Supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.
- Assistenza all'adozione registri trattamenti dati personali, del registro delle categorie di attività trattate da ciascun responsabile di trattamento, registro violazioni e supporto nei confronti dell'Autorità Garante;
- Assistenza alla elaborazione delle informative di cui agli artt.13-14 del GRDP Ogni altra procedura od onere a carico del GAL in base a quanto previsto dal Regolamento o da altra normativa sulla privacy.
- Ogni altra attività che il Regolamento (UE) 679/2019 e la normativa privacy in vigore pongono in capo al Responsabile della Protezione dei dati (costo annuo).
- Giornate di formazione del titolare e del personale sia mediante servizio di videokonferenza sia in presenza presso la sede del Parco.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad € 3.233,00, IVA inclusa, nel Bilancio 2021/2023, per l'esecuzione del servizio in oggetto, in favore della ditta Karanoa Srl , P.Iva 02714710908 con sede legale a Sassari, via Principessa Iolanda 48 con imputazione contabile sul capitolo e sugli esercizi di seguito evidenziati:

- Esercizio 2021: cap. 101203/3, imp. 2021/252/2021/1 per un importo complessivo di € 671,00 comprensivo di iva.
- Esercizio 2022: cap. 101203/3 imp. 2021/252/2022/1 per un importo complessivo di € 1.281,00 comprensivo di iva.
- Esercizio 2023: cap. 101203/3 imp. 2021/252/2023/1 per un importo complessivo di € 1.281,00 comprensivo di iva.

DI LIQUIDARE le somme con atto successivo e a seguito di presentazione e valutazione di fattura elettronica;

DI PRECISARE che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

DI APPLICARE all'atto della stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto con la ditta aggiudicataria il patto di integrità così come stabilito dalla deliberazione della GR. 30/16 del 16/06/2015;
DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito:

1. - art. 3, c. 4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
2. - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto".
3. in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, con successivo provvedimento potrà essere autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE:

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito *scambio di lettere*, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- il Responsabile del procedimento nella persona dott. Sanna Luigi Salvatore dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.

DI DARE ATTO INOLTRE CHE il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **CIG: Z243234683**

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco.

La Direttrice
Marianna Agostina Mossa



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPILORA
PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPE LODÈ BITTI



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Man and
The Biosphere
Programme



TEPILORA
RIO POSADA
MONTALBO
UNESCO
Biosphere Reserve
Reservas de Vida

Si trasmette la Determinazione n. 74/2021 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Direttrice

Marianna Agostina Mossa

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Claudia Satta